COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE

Cinque Terre
Provincia di La Spezia

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 191 D.LGS. N. 152/2006
N. REG. ORD. 58 DEL 28.10.2011

MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE.

IL SINDACO

Considerato che nella giornata del 25/10/2011 si è verificata una calamità naturale sul territorio comunale che ha sconvolto il centro storico e la Località Fegina, provocando un'alluvione di proporzioni devastanti;

Atteso che occorre assicurare il regolare e tempestivo svolgimento delle operazioni di sgombero dal fango, dai detriti ed in genere da ogni materiale presente nelle aree interessate dall'evento calamitoso;

Posto che, al fine di quanto sopra, occorre pertanto individuare con urgenza siti idonei presso i quali effettuare il deposito provvisorio dei materiali oggetto dell'intervento di sgombero;

Sentita in proposito l'unità di crisi operante presso il Comune di Monterosso al Mare che ha espresso l'assenso all'iniziativa in questione;

Ritenuto che sussistano i motivi di contingibilità ed urgenza;

Visto l'art. 198 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di rifiuti;

Visto l'art. 191 del D. Lgs. 152/06 nella parte in cui prevede che il Sindaco possa emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Ritenuto che, per le ragioni meglio precisate in prosieguo, si ritiene urgente e necessario procedere al ricorso temporaneo di speciali forme di gestione dei rifiuti, quali quelle indicate dal summenzionato art. 191, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;

Considerato che:
- il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art. 191 ex D. Lgs. n. 152/2006 è dettato, nel caso di specie, dalla urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare;

Ritenuto che, alla luce di quanto precede, svolta un'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso di specie, così come sopra esplicitata, si rende evidente il

legittimo ed inevitabile ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D. Lgs. 152/2006, atta comunque a garantire la miglior forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso di specie;

Individuate le seguenti aree dove depositare temporaneamente i materiali in questione come le uniche attualmente idonee allo scopo:

- area demaniale marittima sita nel Capoluogo (spiaggia del Capoluogo) identificata al catasto terreni Foglio nr. 14 Mapp. 360 e 376;
- area demaniale marittima sita in località Fegina (colmata a mare campo sportivo) identificata al catasto terreni al Foglio nr. 11 Mapp. 599;
- terreno sito in Località Colle di Gritta di proprietà della Società Eremo s.r.l. ed identificata al Catasto terreni al Foglio nr. 6 Mapp.li 6 e 7;
- piazzetta Belvedere sita nel Capoluogo ed identificata al Catasto terreni al Foglio nr. 14 Mapp. 376;

Atteso che si provvederà a dare pubblicità alla presente ordinanza mediante affissione per giorni quindici all'Albo Pretorio, nonché al suo inserimento nel sito web del Comune;

Dato atto, altresì, che verrà fatto luogo, come prescritto dall'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, alla comunicazione del presente atto al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione ed al Presidente della Provincia entro tre giorni dall'emissione;

Visto l'art. 192 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. il quale prescrive ai commi 1) che l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; 2) che "è altresì vietata l'immissione dei rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee";

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'adozione di un provvedimento ex artt. 50 e 54 D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

1) Per le ragioni meglio precisate in premessa, il deposito temporaneo dei rifiuti, quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D.Lgs. 152/2006, e ciò in parziale deroga a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni presso i sottoindicati siti:
- area demaniale marittima sita nel Capoluogo (spiaggia del Capoluogo) identificata al Catasto terreni al Foglio nr. 14 Mapp.li 360 e 376;
- area demaniale marittima sita in Località Fegina (colmata a mare campo sportivo) identificata al Catasto terreni al Foglio nr. 11 Mapp. 599;
- terreno sito in Località Colle di Gritta di proprietà della Società Eremo s.r.l. ed identificata al Catasto terreni al Foglio nr. 6 Mapp.li 6 e 7;
- piazzetta Belvedere sita nel Capoluogo ed identificata al Catasto terreni al Foglio nr. 14 Mapp. 376;

2) Che potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti:
- nell'area demaniale marittima sita nel Capoluogo (spiaggia del Capoluogo): materiale detritico derivante dall'alluvione (sabbia, terra, materiale lapideo in genere);
- nell'area demaniale marittima sita in Località Fegina (colmata a mare campo sportivo): materiale detritico derivante dall'alluvione (sabbia, terra, materiale lapideo in genere), autovetture, motoveicoli, velocipedi ed in genere materiali lignei, ferrosi e plastici;
- nel terreno sito in Località Colle di Gritta: materiale detritico derivante dall'alluvione (sabbia, terra, materiale lapideo in genere), autovetture, motoveicoli, velocipedi ed in genere materiali lignei, ferrosi e plastici.
- nella Piazzetta Belvedere sita nel Capoluogo: rifiuti ingombranti.

3) Di adottare ogni idonea misura precauzionale atta ad evitare sversamenti in mare di rifiuti e/o sostanze pericolose.

4) Alla Polizia locale comunale e alle Forze di Polizia operanti sul territorio è demandata la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

- La comunicazione della presente ordinanza al Prefetto della Provincia di La Spezia, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività produttive, al Presidente della Regione Liguria.

- La comunicazione della presente ordinanza inoltre alla Provincia di La Spezia.

- Che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio nonché pubblicato sul sito internet del Comune.

SI PRECISA

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

IL SINDACO
Angelo Maria Betta